



# Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione  
tenuto dal Ministero della Giustizia

## STATUTO

Versione aggiornata, approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto  
alla adunanza del 20 gennaio 2025

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### **Art. 1- Costituzione e scopo.**

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28/2010 è stato istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto (d'ora in avanti COA), con delibera del 16 novembre 2022, l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto (d'ora in avanti ODM), organismo non autonomo del COA, avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, nonché di quelle vertenti in ambito familiare, penale, di consumo e/o eventuali altri ambiti, se consentito, anche secondo modalità di svolgimento telematiche, attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione delle procedure di mediazione, così come previsto dal D.lgs. N. 28/2010, dal D.M. n. 150/2023, dal Regolamento interno, da eventuali altre normative applicabili e successive modifiche e integrazioni;
- b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo della mediazione e di procedure di conciliazione e/o risoluzione delle controversie in ogni ambito;
- c) la promozione della formazione alla mediazione, conciliazione e/o risoluzione delle controversie, anche cooperando con il COA, con enti di formazione accreditati dal Ministero della giustizia o di altra tipologia.

## TITOLO I

### ORDINAMENTO INTERNO

#### **Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio ed autonomia organizzativa.**

L'ODM è un'articolazione del COA; ciò nonostante ha una gestione patrimoniale propria ed autonoma rispetto al COA.

I fondi per il funzionamento dell'ODM sono costituiti dalle entrate derivanti dall'attività di mediazione e, ove queste non fossero sufficienti, da fondi erogati dal COA.

L'ODM è dotato di autonomia organizzativa, di propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del COA, nonché di autonoma capacità di agire nei rapporti con i terzi.

#### **Art. 3 – Sede dell'ODM.**

*Sede legale*

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 – 06049  
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



## *Organismo di Mediazione Forense di Spoleto*

*Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione  
tenuto dal Ministero della Giustizia*

L'ODM svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Spoleto, in conformità all'art. 18 del D.lgs. n. 28/2010, presso la sede del Tribunale di Spoleto, siti in Spoleto, Corso Giuseppe Mazzini n. 14.

L'ODM potrà istituire sedi secondarie e comunque gli incontri di mediazione, su richiesta e accordo di tutte le parti, previa comunicazione alla Segreteria dell'ODM e al Responsabile dell'ODM, si potranno svolgere anche in luogo diverso, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento.

### **Art. 4 - Personale dipendente**

L'ODM si avvale del personale dipendente del COA, che costituisce la Segreteria.

Ai dipendenti addetti è fatto obbligo di riservatezza e divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

### **Art. 5 – Organi e composizione dell'ODM.**

Organi dell'ODM sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Responsabile dell'Organismo, la Segreteria.

L'ODM è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati dal COA, scelti tra i suoi componenti e/o avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Spoleto.

Il Presidente dell'ODM, membro di diritto del Consiglio Direttivo, è il Presidente del COA o un suo delegato, nominato con delibera del COA, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Spoleto.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Responsabile dell'Organismo e il Segretario.

I componenti dell'ODM restano in carica per un quadriennio in coincidenza con il mandato del COA e, comunque, fino al rinnovo degli organi da parte del nuovo COA, successivamente al proprio insediamento.

### **Art. 6 - Funzioni del Presidente**

Il Presidente convoca e coordina le sedute del Consiglio Direttivo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale organo, promuove l'attività dell'ODM e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti ed in ogni sede, l'ODM e può delegare anche proprie singole funzioni agli altri componenti del Consiglio Direttivo dell'ODM.

### **Art. 7 - Il Responsabile dell'Organismo**

Il Responsabile dell'Organismo, che deve avere la qualifica di mediatore, a norma dell'art. 6, lett. e) del D.M. n. 150/2023, nonché comprovata esperienza in materia

*Sede legale*

*Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 – 06049  
tel. 0743-40324 [odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it](mailto:odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it)*



## Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione  
tenuto dal Ministero della Giustizia

di mediazione, è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere da quest'ultimo revocato per gravi motivi.

Resta in carica un quadriennio, con facoltà di essere rinominato di quattro anni in quattro anni, o per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Responsabile dell'ODM, assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.lgs. n.28/2010 e dal D.M. n. 150/2023 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, coadiuvato dalla Segreteria e dai componenti del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige il personale dell'ODM; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori e provvede alla individuazione, nomina e sostituzione del mediatore; esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, se del caso, al Consiglio Direttivo dell'ODM o a singoli componenti dello stesso.

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo, il quale, per gravi motivi, può sospenderlo o revocarlo, salvo ratifica del COA.

In caso di impedimento e/o assenza e/o incompatibilità del Responsabile dell'Organismo, le relative funzioni vengono svolte dal Presidente dell'ODM.

In caso di dimissioni o sospensione o revoca del Responsabile, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente del Consiglio Direttivo e tale organo provvede alla nomina del nuovo Responsabile.

### **Art. 8 - Funzioni del Segretario e della Segreteria**

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e può essere dallo stesso delegato a svolgerle, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell'ODM e provvede alla relativa custodia.

La Segreteria, che coincide con la segreteria del COA, coadiuva il Responsabile dell'ODM, il Presidente ed il Segretario ed esegue tutte le attività di impulso e gestione della mediazione previste dal Regolamento.

La Segreteria è incaricata di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

### **Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo dell'ODM.**

*Sede legale*

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n. 14 - 06049  
tel. 0743-40324 [odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it](mailto:odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it)



## Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione  
tenuto dal Ministero della Giustizia

Il Consiglio Direttivo dell'ODM viene convocato dal Presidente o dal Responsabile dell'Organismo, senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, telefonica o telematica.

Il Consiglio è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dell'ODM sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'Organismo e custodito nella Segreteria dell'ODM.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del presidente facente funzioni.

### **Art. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo dell'ODM**

Il Consiglio Direttivo dell'ODM delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'ODM.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) predisporre e tiene l'Elenco dei Mediatori, nonché provvede ad aggiornarlo periodicamente, in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero ed oggetto, sottoponendolo al COA per la ratifica;
- b) esamina le richieste di mediazione e provvede alla designazione dei Mediatori, coadiuvando, all'occorrenza, in tale funzione, il Responsabile dell'Organismo e il Presidente;
- c) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai Mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'ODM;
- d) esamina gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- e) vigila sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto in virtù delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria;
- f) provvede a sostituire il Mediatore;
- g) provvede, ove necessario, alla sospensione del Mediatore dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori;
- h) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- i) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.M. n. 150/2023, trasmette ogni dato rilevante e cura ogni comunicazione con il Ministero della giustizia;

*Sede legale*

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049  
tel. 0743-40324 [odmspoleto@gavvocatispoleto.legalmail.it](mailto:odmspoleto@gavvocatispoleto.legalmail.it)



## Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione  
tenuto dal Ministero della Giustizia

- l) tiene su supporto informatico la contabilità e predispone il rendiconto contabile finanziario dell'ODM;
- m) individua l'indennità dovuta dalle parti per il servizio di mediazione, anche nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, a norma dell'art. 29 del D.M. n. 150/2023;
- n) approva e modifica, a norma degli artt. 28 e 30 del D.M. n. 150/2023, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'ODM per il servizio di mediazione, in relazione al valore della controversia;
- o) approva e modifica la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui all'art. 22, lett. a) del D.M. n. 150/2023;
- p) provvede ad ogni altro incombenza o attività necessari allo svolgimento del servizio di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 128/2010, del D.M. n. 150/2023 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento dell'ODM.

### **Art. 11 - L'Elenco dei Mediatori**

L'ODM si avvale, per svolgere le sue funzioni, di un elenco di Mediatori, composto da almeno cinque Mediatori abilitati ed aventi le qualità ed i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento dell'ODM, che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Spoleto e abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per il richiedente, oltre ad aver sottoscritto il contratto di collaborazione approvato dall'ODM.

L'ODM redige l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e lo sottopone al COA per la ratifica, tendendo in ogni caso a mantenere una congrua proporzione tra il numero dei mediatori iscritti ed i procedimenti di mediazione effettivamente svolti.

L'ODM deve, comunque, provvedere, almeno ogni due anni, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.

Il numero dei Mediatori può essere periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo in relazione al tipo e al numero di mediazioni svolte.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 giorni dalla ratifica del COA, al Ministero competente.

### **Art. 12 - Il Mediatore**

Il Mediatore dell'ODM deve essere un avvocato iscritto all'albo tenuto dal COA di Spoleto, in possesso dei requisiti, professionali, formativi e di onorabilità, prescritti dal D.lgs. n. 28/2010 e dal D.M. n. 150/2023 e che sia in regola:

- a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Spoleto;
- b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti da Cassa Forense.

*Sede legale*

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049  
tel. 0743-40324 [odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it](mailto:odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it)



## Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione  
tenuto dal Ministero della Giustizia

Il Mediatore deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione, sia in conformità alle disposizioni normative, sia in base agli eventuali ulteriori parametri e requisiti formativi stabiliti dall'ODM.

Il Mediatore iscritto all'ODM si impegna, in particolare, a mantenere e rispettare, nei modi e nei termini previsti dal D.M. n. 150/2023, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento dell'ODM e dal relativo Codice Etico, oltre che da delibere e/o direttive del Consiglio Direttivo dell'ODM, sempre fermi i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'ODM e comporta la sua sostituzione nei procedimenti di mediazione ad esso affidati e non definiti.

La pendenza di un procedimento disciplinare aperto a carico del Mediatore e/o richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori è valutata dal Consiglio Direttivo.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio *curriculum vitae* e ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, ivi inclusa copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale adeguato.

Il Mediatore è tenuto ad avvisare prontamente e per iscritto l'ODM di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei Mediatori.

### **Art. 13 - Degli obblighi del Mediatore**

Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; allo stesso è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possano avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile dell'Organismo e del Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;

*Sede legale*

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049  
tel. 0743-40324 [odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it](mailto:odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it)



## Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione  
tenuto dal Ministero della Giustizia

d) attenersi al Regolamento dell'ODM.

### **TITOLO II PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

#### **Art. 14- Rinvio al Regolamento**

L'ODM applica al procedimento le norme previste dal Regolamento.

Le modifiche del Regolamento conseguono ad una deliberazione del Consiglio dell'Ordine, anche su proposta dei componenti del Consiglio Direttivo dell'ODM.

Il Presidente dell'ODM cura la trasmissione al Ministero della Giustizia di ogni modifica del Regolamento intervenuta successivamente all'iscrizione nel Registro.

### **TITOLO III**

#### **Art. 15 - Dei mezzi dell'ODM.**

L'ODM, ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza locali, strumenti, mezzi e personale del COA. L'ODM ha almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria.

L'ODM dispone di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dagli articoli 8-bis e 8-ter del D.lgs. n. 28/2010.

L'ODM ha l'obbligo di tenere la contabilità delle entrate e delle uscite.

#### **Art. 16 - Entrate e Uscite.**

Costituiscono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Costituiscono uscite dell'ODM i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori e tutte le spese di gestione e funzionamento.

L'ODM ha acceso, per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite, un apposito conto corrente bancario separato da quello del COA.

Sia le entrate che le uscite, la cui gestione contabile è separata ed autonoma rispetto a quella del COA, confluiscono nel bilancio del COA, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM.

#### **Art. 17 - Delle entrate**

Le entrate dell'ODM sono utilizzate, a titolo esemplificativo, per il compenso professionale dei Mediatori e per spese specifiche riferibili all'attività dell'ODM, nonché per compensare le maggiori uscite del COA derivanti dalle attività dell'ODM, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a. "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'ODM;
- b. "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'ODM;

*Seide legale*

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049  
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



## Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Isritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione  
tenuto dal Ministero della Giustizia

- c. “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'ODM;
- d. “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'ODM.

### **Art. 18 - Controlli sulla gestione contabile dell'ODM**

Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidato al COA, che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'ODM è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il COA, il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il COA, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

### **Art. 19 – Obblighi assicurativi**

L'ODM stipula ogni anno una polizza assicurativa di importo non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. n. 150/2023.

### **Art. 20 – Sito web dell'ODM**

L'ODM ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del COA, attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il *curriculum* del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/2023, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi e il *curriculum* dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;

Sede legale

Spoleto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049  
tel. 0743-40324 odmspoleto@avvocatispoleto.legalmail.it



## Organismo di Mediazione Forense di Spoleto

Iscritto al n. 1128 - Registro degli Organismi di Mediazione  
tenuto dal Ministero della Giustizia

- n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.lgs. n. 28/2010;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- s) ogni altra notizia ritenuta utile dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

### **Art. 21 - Modifiche e Scioglimento**

Il presente Statuto può essere modificato dal COA, anche su proposta, e comunque, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo dell'ODM.

L'ODM si estingue per motivata delibera del COA. Con tale delibera il COA nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Spoleto.

Spoletto, li 20/01/2025

Il Presidente

Avv. Pietro Morichelli

Il Consigliere Segretario

Avv. Paolo Merini

Sede legale

Spoletto - Palazzo di Giustizia Corso G. Mazzini n 14 - 06049  
tel. 0743-40324 odmspoletto@avvocatispoletto.legalmail.it

